



INFORMATIVA AI POSSESSORI ED AI COMMERCianti DI ESEMPLARI DI SPECIE SELVATICHE ANIMALI E VEGETALI

Emendamenti alle appendici della Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie animali e vegetali selvatiche minacciate d'estinzione (CITES) approvati dalla 18^a Conferenza delle Parti (Notifiche CITES 2019/052 e 2019/055).

L'Italia è parte della Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie animali e vegetali selvatiche minacciate d'estinzione (CITES) che tutela, con regimi diversi, circa 35.000 specie animali e vegetali mediante il controllo del loro commercio internazionale.

Dal 17 al 28 agosto scorso si è tenuta a Ginevra la 18^a riunione della Conferenza delle Parti CITES durante la quale sono state apportate alcune modifiche alle Appendici della Convenzione.

Al fine di agevolare la corretta applicazione della Convenzione medesima, si ritiene opportuno rendere note le modifiche approvate che sono entrate in vigore il 26 novembre 2019 (salve rare eccezioni di seguito evidenziate) e che verranno successivamente riportate negli allegati del Regolamento comunitario n. 338/97 con il quale viene data attuazione alla Convenzione nell'Unione europea.

Le Appendici aggiornate sono riportate in allegato alla [Notifica n. 2019/055](#) del 16 ottobre scorso, consultabile sul sito internet del Segretariato della Convenzione all'indirizzo www.cites.org (Sezione "Documents", Notifications).

Per quanto riguarda le modifiche alle Appendici CITES si segnala in particolare quanto segue.

Sono state **incluse nell'Appendice I** le seguenti specie:

- *Ceratophora erdeleni*
- *Ceratophora karu*
- *Ceratophora tennentii*
- *Cophotis ceylanica*
- *Cophotis dumbara*
- *Gonatodes daudini*
- *Achillides chikae hermeli*
- *Parides burchellanus*

- Sono state **incluse nell'Appendice II** le seguenti specie:

SPECIE ANIMALI:

- *Giraffa camelopardalis*
- *Syrmaticus reevesii*
- *Ceratophora aspera* (quota zero per esportazioni a fini commerciali)
- *Ceratophora stoddartii* (quota zero per esportazioni a fini commerciali)
- *Lyriocephalus scutatus* (quota zero per esportazioni a fini commerciali)
- *Goniurosaurus spp.* (ad eccezione delle specie native del Giappone)
- *Gekko gekko*
- *Paroedura androyensis*
- *Ctenosaura spp.*
- *Pseudocerastes urarachnoides*
- *Echinotriton chinhaiensis*
- *Echinotriton maxiquadratus*
- *Paramesotriton spp.*
- *Tylototriton spp.*
- *Isurus oxyrinchus*
- *Isurus paucus*
- *Glaucostegus spp.*
- *Rhinidae spp.*
- *Holothuria fuscogilva* (entrata in vigore differita al 28 agosto 2020)
- *Holothuria nobilis* (entrata in vigore differita al 28 agosto 2020)
- *Holothuria whitmaei* (entrata in vigore differita al 28 agosto 2020)
- *Poecilotheria spp.*

SPECIE VEGETALI:

- *Widdringtonia whytei*
- *Pterocarpus tinctorius* con l'annotazione #6
- *Cedrela spp.* con l'annotazione #6 (popolazioni dei Neotropici, entrata in vigore differita al 28 agosto 2020)

- Sono state **trasferite dall'Appendice II all'Appendice I** le seguenti specie:
 - *Aonyx cinerea*
 - *Lutrogale perspicillata*
 - *Balearica pavonina*
 - *Cuora bourreti*
 - *Cuora picturata*
 - *Mauremys annamensis*
 - *Geochelone elegans*
 - *Malacochersus tornieri*

- Sono state **trasferite dall'Appendice I all'Appendice II** le seguenti specie:
 - *Vicugna vicugna* (solamente la popolazione della provincia argentina di Salta, con annotazione #1)
 - *Leporillus conditor*
 - *Pseudomys fieldi*¹
 - *Xeromys myoides*
 - *Zyzomys pedunculatus*
 - *Dasyornis broadbenti litoralis*
 - *Dasyornis longirostris*
 - *Crocodylus acutus* (popolazione del Messico, quota zero per esportazioni a fini commerciali)

- Sono state introdotte/modificate le seguenti **annotazioni**:
 - **Saiga borealis e Saiga tatarica:**
È stata introdotta una quota zero per le esportazioni a fini commerciali
 - **Vicugna vicugna:**
Il nome della popolazione del Cile è stato modificato da “popolazione della regione Primera” a “popolazioni della regione di Tarapacá e della regione di Arica e Parinacota”
 - **Pericopsis elata (Nuova Annotazione #17):**
Alla specie è stata associata la neo introdotta Annotazione #17 al posto della precedente Annotazione #5. Pertanto, sono ora assoggettati alla disciplina CITES i seguenti tipi di esemplare di *Pericopsis elata*: “tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato e legno trasformato”.

¹ Precedentemente incluso in Appendice I con il nome *Pseudomys fieldi praecornis*.

- **Aloe ferox (Annotazione #4):**

L'annotazione #4 è stata modificata escludendo i prodotti finiti di *Aloe ferox* tra dalla disciplina CITES. La nuova annotazione riporta:

Tutte le parti ed i prodotti derivati, eccetto:

a) semi (comprese capsule di *Orchidaceae*), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di *Cactaceae spp.* esportati dal Messico e i semi di *Beccariophoenix madagascariensis* e *Dypsis decaryi* esportati dal Madagascar;

b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;

d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* (*Orchidaceae*) e della famiglia delle *Cactaceae* acclimatate o propagate artificialmente;

e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, e *Selenicereus* (*Cactaceae*) acclimatate o propagate artificialmente;

f) prodotti finiti di *Aloe ferox* e *Euphorbia antisyphilitica* imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

- **Adansonia grandidieri (Annotazione #16):**

L'annotazione #16 è stata modificata eliminando il riferimento alle piante vive. Tale riferimento, erroneamente incluso alla diciassettesima Conferenza delle Parti, era fuorviante in quanto gli esemplari vivi sono sempre assoggettati alla disciplina CITES. L'annotazione aggiornata riporta: "semi, frutti ed oli".

- **Dalbergia spp., Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana, Guibourtia tessmanni (Annotazione #15):**

L'annotazione #15 è stata modificata escludendo dalla disciplina CITES gli strumenti musicali, loro parti ed accessori e modificando l'esclusione per altri prodotti finiti. L'annotazione aggiornata riporta:

Tutte le parti ed i prodotti derivati, eccetto:

a) foglie, fiori, polline, frutti e semi;

b) prodotti finiti fino ad un massimo di 10Kg per spedizione di legno delle specie interessate;

c) strumenti musicali finiti, parti finite di strumenti musicali, accessori finiti di strumenti musicali;

d) parti e prodotti derivati di *Dalbergia cochinchinensis* considerati nell'annotazione #4;

e) parti e prodotti derivati di *Dalbergia spp.* originari e esportati dal Messico, considerati nell'annotazione #6.

- Nella sezione interpretativa delle Appendici sono state inserite le seguenti definizioni:

- **Strumenti musicali finiti:**

strumento musicale (come riportato nel Capitolo 92 del Sistema armonizzato di nomenclatura dell'Organizzazione mondiale delle dogane: strumenti musicali, parti ed accessori) che è pronto per essere suonato o necessita solamente dell'installazione di alcune parti per essere suonato. Sono inclusi gli strumenti antichi (come riportati nei codici della nomenclatura doganale HS 97.05 e HS 97.06: lavori artistici, pezzi da collezione e antichità).

- **Accessori finiti di strumenti musicali:**

accessorio per strumento musicale (come riportato nel Capitolo 92 del Sistema armonizzato di nomenclatura dell'Organizzazione mondiale delle dogane: strumenti musicali, parti ed accessori) che è separato dallo strumento musicale ed è specificamente progettato o realizzato per essere utilizzato esplicitamente in associazione con uno strumento e che non richiede ulteriori modifiche per essere utilizzato.

- **Parti finite di strumenti musicali:**

parte di strumento musicale (come riportata nel Capitolo 92 del Sistema armonizzato di nomenclatura dell'Organizzazione mondiale delle dogane: strumenti musicali, parti ed accessori) che è pronta per essere installata ed è specificamente progettata o realizzata per essere utilizzato esplicitamente in associazione con uno strumento per renderlo suonabile.

- **Spedizione:**

Carico trasportato in base a un'unica polizza di carico o lettera di trasporto aereo, indipendentemente dalla quantità o dal numero di container e pacchi; o pezzi indossati, inclusi o trasportati in un bagaglio personale.

- **10 kg per spedizione:**

Per il termine "10 kg per spedizione", il limite di 10 kg deve essere interpretato come riferito al peso delle singole porzioni di legno delle specie interessate di contenute in ciascun articolo della spedizione. In altre parole, il limite di 10 kg deve essere valutato rispetto al peso delle singole porzioni di legno delle specie Dalbergia / Guibourtia contenute in ciascun articolo della spedizione, piuttosto che rispetto al peso totale della spedizione.

- **legno trasformato:**

legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche (o meno) piallato, levigato o incollato con giunture di testa.

DISCIPLINA DA SEGUIRE NEL PERIODO TRANSITORIO TRA L'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE APPENDICI CITES E L'ENTRATA IN VIGORE DELLE CORRISPETTIVE MODIFICHE AGLI ALLEGATI AL REG.(CE) N. 338/97:

Essendo l'Italia un Paese firmatario della Convenzione CITES, è tenuta ad osservarne le disposizioni indipendentemente dalla sua appartenenza all'Unione europea ed alla disciplina sul commercio di specie selvatiche dettata dai Regolamenti UE che recepiscono le disposizioni della CITES.

Pertanto, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle nuove Appendici CITES e l'entrata in vigore delle corrispettive modifiche agli Allegati al Reg.(CE) n. CE 338/97 dovrà essere rispettata la seguente disciplina:

- le **importazioni** delle specie incluse nell'Appendice I CITES, anche se non ancora incluse negli Allegati del Reg.(CE) n. 338/97, necessiteranno comunque di una licenza di importazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione CITES;
- le **importazioni** delle specie incluse nell'Appendice II CITES, ma non ancora incluse negli Allegati del Reg.(CE) n. 338/97 necessiteranno di una licenza rilasciata dal Paese esportatore ma non di una licenza di importazione;
- per le **esportazioni** e le **riesportazioni** di esemplari di specie incluse nelle Appendici I, II e III CITES, anche se non ancora incluse negli Allegati del Reg. (CE) n. 338/97, sarà necessario richiedere una licenza di esportazione (al Ministero dello Sviluppo economico) o un certificato di riesportazione (ai Nuclei CITES dell'Arma dei Carabinieri) ai sensi degli articoli 3 e 4 della Convenzione CITES;
- le **importazioni**, le **esportazioni** e le **riesportazioni** di esemplari di specie transitate dalla I alla II Appendice CITES o esclusi dalla disciplina CITES per le quali non sia stata ancora aggiornata la regolamentazione UE, necessiteranno delle licenze di importazione/esportazione o di un certificato di riesportazione previsti dal citato Reg.(CE) n. 338/97.
- Il **commercio** e gli **spostamenti** di esemplari **all'interno dell'UE** dovranno seguire la disciplina dettata dal Reg.(CE) n. 338/97 fino all'entrata in vigore delle modifiche ai citati Allegati.

DISPOSIZIONI CHE DOVRANNO ESSERE OSSERVATE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE AGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO CE N. 338/97:

- si dovrà possedere la documentazione per provare la **legale origine** dell'esemplare (ad es. fattura, dichiarazione di cessione, denuncia di nascita);
- ai sensi dell'art.5bis della legge 7 febbraio 1992 n. 150, coloro che **detengano** esemplari delle nuove specie iscritte nell'allegato A al Reg.(CE) n. 338/97, **dovranno farne denuncia** ai Nucleo CITES dell'Arma dei Carabinieri entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - seconda serie speciale - del regolamento comunitario che modificherà i sopra citati allegati al Reg.(CE) n. 338/97;
- i soggetti tenuti alla compilazione del **registro di detenzione**² di cui al D.M. 8 gennaio 2002 che detengano esemplari di specie animali e vegetali (vivi, morti e loro parti) di nuova inclusione negli allegati A e B al Reg.(CE) n. 338/97, dovranno riportare tali specimen sul registro entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei nuovi Allegati. Chi ne fosse sprovvisto potrà richiedere detto registro ai Nuclei CITES dell'Arma dei carabinieri;
- le **importazioni** e le **esportazioni** di esemplari delle specie elencate **negli allegati A e B** devono essere previamente autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico mediante il rilascio di una licenza di importazione o di esportazione ai sensi dell'articolo 4 o 5 del Reg.(CE) n. 338/97;
- le **importazioni** di esemplari delle specie elencate negli **allegati C e D** sono subordinate alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una notifica di importazioni;
- le **esportazioni** di esemplari delle specie elencate negli **allegato C** devono essere previamente autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico mediante il rilascio di una licenza di esportazione ai sensi dell'articolo 5 del Reg.(CE) n. 338/97;
- le **riesportazioni** di esemplari delle specie elencate negli allegati A, B e C devono essere previamente autorizzati dall'Arma dei carabinieri mediante il rilascio di un certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del Reg.(CE) n. 338/97;

² A mero titolo esemplificativo, si ricorda che tra i soggetti tenuti alla compilazione del registro rientrano le imprese commerciali, le strutture che esercitano attività circense, i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono esemplari da museo e da erbario (escluse quelle registrate ai sensi del DM 23.03.1994), chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento.

- lo **sfruttamento commerciale** di esemplari delle specie elencate nell'allegato A dovrà essere previamente autorizzato dall'Arma dei carabinieri mediante il rilascio di un certificato ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del Reg.(CE) n. 338/97;
- qualsiasi **spostamento** all'interno dell'Unione europea di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dovrà essere previamente autorizzato dall'Arma dei carabinieri mediante il rilascio di un certificato ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del Reg.(CE) n. 338/97.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero rendersi necessari attraverso l'indirizzo di posta elettronica DPN-CITES@minambiente.it.